

STATUTO

DIALUOGO LIRUM LARUM COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SANTA FLAVIA PA VIA MAESTRA
LA BARBERA 22

Numero REA: PA - 249877

Codice fiscale: 05349470822

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 28-07-2023 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" alla Racc. n. 5264

NORME SUL FUNZIONAMENTO DELLA SOCIETA'
DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA - SCOPI

ART. 1) E' costituita la società cooperativa, a mutualità prevalente ai sensi dell'art. 2512 c.c. con adozione delle norme della società a responsabilità limitata, ai sensi dell'art. 2522, comma 2, c.c. denominata: DIALUOGO LIRUM LARUM COOPERATIVA SOCIALE

Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall'articolo 2519 c.c. l'assemblea dei soci dovrà essere, senza indugio, convocata per adeguare il presente atto costitutivo alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.

ART. 2) La società ha durata fino 31 dicembre 2070, ma potrà essere prorogata a norma di legge.

ART. 3) La società cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 c.c. presso il quale depositerà annualmente i bilanci.

ART. 4) La società ha sede in Santa Flavia, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter disp. att. del codice civile.

L'organo amministrativo ha facoltà di istituire e sopprimere ovunque unità locali operative (per esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabilire rappresentanza), ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta, invece, ai soci decidere, a norma del successivo art. 34, il trasferimento della sede in Comune diverso da quello attuale.

ART. 5) Il domicilio dei soci per quel che concerne i loro rapporti con la società è quello risultante dal libro soci.

ART. 6) La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso lo svolgimento di attività, finalizzate in via prioritaria alla gestione di servizi socio-sanitari ed educativi di cui all'art. 1 lettera a della legge 8 novembre 1991 n. 381.

La cooperativa cura l'iscrizione nella Sezione Cooperazione Sociale di cui all'articolo 13 D.L. C.P.S. n. 1577/1947 così come modificato dall'articolo 6, comma 1, lettera e) della L. 8 novembre 1991 n. 381.

ART. 7) La cooperativa non ha finalità speculative, ma intende fare partecipare i soci ai benefici della mutualità applicandone i metodi ed ispirandosi, nelle attività, ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione ed affermazione è impegnata.

La Società perseguendo finalità mutualistiche mediante l'organizzazione del lavoro dei soci, anche attraverso

convenzioni con Enti Locali con enti Pubblici, parapubblici, morali e privati, si propone di operare nell'ambito dell'attività d'impresa di interesse generale per il perseguimento di finalità di utilità sociale e precisamente:

- a) educazione, istruzione e formazione;
- b) ricerca ed erogazione di servizi sociali e culturali;
- c) formazione extra - scolastica.

Nell'ambito di dette attività la società potrà svolgere quanto segue: - gestione di asili nido, scuole materne private o paritarie, scuole elementari anche con organizzazione e svolgimento di saggi a fine anno; tale servizio educativo e formativo e' rivolto anche a bambini con varie problematiche (fisiche, di apprendimento ecc); - attività educativa, di rieducazione e riabilitazione pedagogica, psicologica e socio assistenziale, nonchè tutte le attività inerenti e connesse; - formazione extra scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione ed al successo scolastico e formativo; - l'istituzione e la gestione di scuole private e corsi di formazione a vocazione linguistica e turistico-culturale, per adulti e ragazzi, con l'istituzione e la gestione di corsi di lingue; - il sostegno a tutte le iniziative volte a favorire l'apprendimento delle lingue attraverso il loro uso in situazioni concrete; - la promozione ed il sostegno di progetti scolastici ad immersione linguistica e il loro confronto con le esperienze europee ed internazionali, nonchè la consulenza ai cittadini su programmi e progetti di immersione linguistica; - lo sviluppo e la diffusione del movimento pedagogico steineriano, finalizzato alla promozione sul piano culturale dello stesso, attraverso l'istituzione di asili e scuole, in tutti gli ambiti che abbiano a che fare con l'infanzia e l'educazione; - la promozione, sotto il profilo organizzativo e funzionale, di convegni, di conferenze, seminari di formazione, pubblicazioni; - il sostegno alla ricerca nell'ambito socio culturale e turistico; - la gestione e la promozione di servizi turistici o di supporto alle attività turistiche miranti alla promozione del turismo giovanile, culturale e dei disabili anche tramite l'organizzazione di vacanze studio e viaggi culturali; - erogazione di servizi culturali, tra i quali un servizio di traduzione in lingue diverse, con finalità sociale, che miri a favorire l'integrazione, i rapporti culturali e turistici tra diversi paesi; - consulenze a soggetti variamente identificati che necessitano di contatti con istituzioni all'estero (ospedali, banche scuole etc); - consulenza e sostegno sociale a persone, enti ed istituzioni che hanno difficoltà ad instaurare contatti e rapporti con l'estero e che quindi necessitano un supporto linguistico e cognitivo di quelle realtà; - consulenza e sostegno per scuole interessate ai progetti: socrates,

comenius, erasmus ed a gemellaggi in genere; - organizzazione di corsi di formazione in diversi ambiti; - organizzazione di congressi, mostre ed eventi culturali e ricreativi; - servizio counseling e relazioni d'aiuto(ricerca, prevenzione, assistenza e informazioni nel campo sociale, perseguendo i seguenti obiettivi: spazio per le consultazioni psicologiche con la finalità di accogliere la prima richiesta di aiuto; campagne di educazione psico - pedagogiche nelle scuole; organizzazione di dibattiti, conferenze e seminari; possibilità di effettuare tirocini per neolaureati in pedagogia e psicologia; attività di informazione rivolte alle famiglie ed ai medici; - promozione, informazione e sensibilizzazione al livello di organismi politici, amministrativi, sanitari e agli organi di stampa; - organizzazione di corsi di pianoforte ed altri strumenti musicali, di corsi di teatro, concerti e rappresentazioni teatrali a seguito della formazione didattica; - diffusione, tramite seminari e corsi propedeutici alla medicina alternativa e di discipline olistiche volte al benessere psicofisico; - organizzazione e gestione di giardini d'infanzia con pedagogia steineriana e sperimentazione bilinguistica; - organizzazione di attività ludico ricreative per bambini e ragazzi; - servizio baby parking e ludoteca; - organizzazione di corsi a tema e di corsi propedeutici alla pedagogia waldorf; - organizzazione di scambi interscolastici tra scuole italiane ed estere di stampo steineriano e non. la società potrà aderire a reti e progetti comuni ed integrati di formazione e istituzione, ancorchè proposti da altre istituzioni pubbliche e private. per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà stipulare contratti di appalto, anche con enti pubblici, contrarre mutui, prestiti, chiedere ed ottenere finanziamenti, offrendo garanzie reali, accedere ad agevolazioni a carattere europeo, nazionale e/o regionale, acquistare e permutare beni mobili ed immobili, partecipare a società costituite e/o costituende, nonchè compiere ogni altra operazione di natura finanziaria, mobiliare, immobiliare, industriale e commerciale che riterrà utile ed opportuna. la società potrà accettare interventi finanziari da parte dei soci che saranno in regola e salva diversa statuizione dei soci, infruttiferi di interessi. per la loro restituzione la società non potrà assumere alcun obbligo temporale; - organizzare e gestire corsi di formazione professionale, corsi di aggiornamento, qualificazione ed orientamento professionale; formazione a distanza; organizzare e gestire corsi di informatica, centro di formazione, alta formazione, di aggiornamento, specialistici, master, corsi di lingua, sportivi, corsi per il personale docente, corsi per il personale docente come previsto nella direttiva miur n. 170 del 2016; formazione continua in sanità

prevalentemente formazione continua in sanità /ecm anche a titolo non esclusivo, formazione continua in sanità prevalentemente formativa per il rilascio dei crediti ecm, formazione continua in sanità per lo svolgimento di attività, anche non prevalentemente, di tipo organizzativo congressuale, formazione sulla sicurezza sui luoghi di lavoro; corsi ex-rec; corsi per alimentaristi; la formazione di quadri organizzativi e la preparazione di dirigenti, animatori, addetti turistici, guide, ecc., utilizzando strutture private, nonché le eventuali strutture delle maggiori scuole siciliane del settore per organizzare corsi di specializzazione (finanziate dal fondo speciale europeo e da enti pubblici), convegni, incontri di studio, a carattere nazionale ed internazionale, contribuendo così a "destagionalizzare" l'afflusso turistico ottimizzando l'uso delle risorse; la gestione di strutture sociali, di aggregazione giovanile, scolastiche, parascolastiche e per il tempo libero; l'istituzione di corsi scolastici a tutti i livelli nonché la realizzazione di centri didattico sportivi miranti alla corretta formazione della personalità dei partecipanti;

utilizzo di ogni strumento per la diffusione e la promozione in genere della cultura (conferenze, mostre, seminari, convegni, corsi di orientamento, di formazione e di specializzazione professionali; attività di sperimentazione e di animazione); la realizzazione di iniziative che consentono il rapporto organizzativo tra scuola e il territorio; la promozione e lo sviluppo delle attività culturali dei giovani attraverso la promozione e lo sviluppo delle attività musicali, delle arti figurative, del teatro giovanile e del turismo dei giovani; svolgere assistenza domiciliare e non domiciliare in favore di anziani, inabili e minori; svolgere il servizio di assistenza igienico personale e asacom in favore degli alunni con disabilità delle scuole di ogni ordine e grado del territorio nazionale;

= La cooperativa intende svolgere le attività sopra indicate in stretta collaborazione con tutte le forze pubbliche o private del territorio interessate a sviluppare iniziative volte alla formazione. La cooperativa si può avvalere del contributo di terzi che, a qualsiasi titolo professionale, di volontariato o quali utenti, partecipino nelle diverse forme alle attività ed alla gestione della cooperativa.

Inoltre può integrare la propria attività con quella di altre strutture cooperative, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo. Inoltre può servirsi di quanto la Comunità Europea, lo Stato, gli organi centrali, regionali, locali, con le sue normative e mezzi vorrà promuovere.

La cooperativa può partecipare a gare di appalto e compiere tutte le operazioni necessario per l'acquisizione e

l'erogazione dei servizi stessi.

La cooperativa può inoltre svolgere qualunque altra attività comunque finalizzata al perseguimento dello scopo sociale, nonchè potrà compiere, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, industriale e finanziaria ritenute utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa potrà acquistare o vendere immobili, richiedere mutui e finanziamenti purchè connessi all'attività sociale.

ART. 8) La società cooperativa può svolgere la propria attività anche nei confronti di terzi non soci ai sensi dell'art. 2521 c.c.

CAPITALE SOCIALE

ART. 9) Il capitale sociale è ripartito in un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna di euro cento (100)

SOCI

ART. 10) Il numero dei soci è illimitato; non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge, così come previsto dall'art. 2522 c.c.

ART. 11) Possono essere soci, retribuiti o non retribuiti, tutti coloro che condividano i fini dell'oggetto sociale e intendano partecipare attivamente alla gestione comunitaria delle attività sociali per il raggiungimento del fine per cui la cooperativa sociale è stata costituita.

Possono altresì essere soci gli enti, le persone giuridiche e le associazioni il cui statuto e scopo siano strettamente compatibili con quelli della cooperativa.

La responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali è limitata all'ammontare delle quote sottoscritte.

ART. 12) Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'Organo di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere:

a) l'indicazione del nome e cognome, o denominazione, del luogo e data di nascita o di costituzione, del domicilio o sede, della cittadinanza;

b) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

c) la dichiarazione di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.

L'Organo di Amministrazione, accertata l'esistenza dei requisiti previsti dal presente Statuto e la inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera sulla domanda. La delibera di ammissione verrà comunicata all'interessato entro e non oltre trenta giorni mediante raccomandata a/r, o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento. Essa diventerà operativa, e sarà annotata nel libro soci dopo che siano stati effettuati i versamenti previsti dal presente statuto da parte del nuovo ammesso. Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione, senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà

inefficace.

La domanda potrà essere rinnovata solo se accompagnata, però, dai versamenti. In tal caso l'ammissione può essere nuovamente deliberata con effetto dalla data di annotazione nel libro soci. A norma dell'art. 2528 comma 3 c.c., l'organo amministrativo dovrà, entro sessanta giorni, motivare la delibera di rigetto e comunicarla all'interessato con raccomandata a/r o altro mezzo idoneo comprovante l'avvenuto ricevimento. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può, entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea, la quale delibera, con la maggioranza di cui al successivo art. 34, sulle domande non accolte.

ART. 13) I nuovi soci dovranno versare la tassa di ammissione il cui ammontare verrà determinato di anno in anno, dall'Organo di Amministrazione, e sottoscrivere la quota sociale che hanno proposto di conferire.

Essi sono obbligati:

- a) al versamento immediato della tassa di ammissione;
- b) al versamento della quota sottoscritta con le modalità e nei termini previsti dal presente Statuto;
- c) al versamento del sovrapprezzo, eventualmente determinato dall'assemblea, su proposta degli amministratori;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni, e delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- e) a partecipare all'attività dell'impresa sociale a seconda delle necessità della stessa e delle proprie attitudini.

ART. 14) E' fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguono identici scopi sociali ed esplicano una attività concorrente, nonchè, senza espresso assenso dell'Organo di Amministrazione, di prestare lavoro subordinato a favore di terzi esercenti imprese aventi oggetto uguale ed analogo a quello della cooperativa.

RECESSO - ESCLUSIONE - MORTE DEL SOCIO

ART. 15) La qualità di socio si perde per recesso, esclusione o per causa di morte.

ART. 16) Oltre che nei casi previsti dall'art. 2532 c.c., può recedere il socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non voglia o non possa più partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.

Spetta all'Organo di Amministrazione constatare se ricorrono i motivi che, a norma della legge e del presente statuto, legittimino il recesso. Il recesso non può essere parziale.

ART. 17) L'esclusione sarà deliberata dall'Organo Amministrativo, oltre che in tutti i casi previsti dall'art. 2533 c.c., nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto,

dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente

adottate dagli organi sociali, con inadempimenti che non consentano la prosecuzione, nemmeno temporanea, del rapporto;

b) che senza giustificato motivo si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la società;

c) che svolga o tenti di svolgere attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;

d) che, nell'esecuzione del proprio lavoro, commetta atti valutabili quale notevole inadempimento come disciplinato dall'articolo 1455 C.C.;

e) che abbia una condotta morale e civile tale da renderlo indegno di appartenere alla Cooperativa;

f) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati infamanti;

g) che in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, alla Cooperativa, o fomenti, in seno ad essa, dissidi e disordini pregiudizievoli.

L'esclusione diventa operante dopo sessanta giorni dalla comunicazione della delibera di esclusione.

ART. 18) In caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota. Gli eredi, provvisti dei requisiti per l'ammissione alla società, possono subentrare nella partecipazione del socio deceduto entro sessanta giorni dal decesso, previa domanda di ammissione da presentare all'Organo amministrativo, con le modalità di cui al presente statuto. Nell'ipotesi di una pluralità di eredi questi debbono nominare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e che la divisione sia autorizzata dall'organo amministrativo.

ART. 19) I soci receduti, esclusi e gli eredi del socio defunto, che non vogliono o non abbiano i requisiti per entrare in società, hanno diritto alla liquidazione della quota sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, l'esclusione o la morte del socio, a norma dell'art. 2535 c.c.

La liquidazione delle partecipazioni sociali, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avviene ad opera dell'Organo amministrativo ai sensi dell'articolo 2535 c.c..

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo, ove versato, e qualora sussista nel patrimonio della società e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE SOCIALI

ART. 20) Le quote dei soci cooperatori non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dall'organo amministrativo, a norma dell'art. 2530 c.c.. Il socio che intende trasferire la propria quota, sia a titolo oneroso che gratuito, deve darne comunicazione

all'Organo Amministrativo con lettera raccomandata.

Il provvedimento, con cui l'Organo Amministrativo concede o nega l'autorizzazione al trasferimento, deve essere motivato e comunicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Decorso tale termine il socio è libero di trasferire la propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per divenire socio. In caso di diniego il socio, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre opposizione al Tribunale. E' fatto salvo il diritto del socio di recedere dalla società, con preavviso di novanta giorni.

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 21) II patrimonio della società è costituito:

a) dal capitale sociale, che è variabile e formato da un numero illimitato di quote ciascuna di valore nominale di euro cento.

Nessun socio potrà possedere una quota tale il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;

b) dalla riserva legale, alla quale è destinato almeno il trenta per cento degli utili netti annuali o la diversa percentuale prevista dalla legge.

c) dalla riserva ordinaria, formata con le quote degli avanzi di gestione di cui appresso;

d) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo, nonché da eventuali accantonamenti di utili;

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali. Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.

Le riserve non possono essere ripartite fra i soci.

ART. 22) Il capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti, per le cui modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.

ART. 23) Le quote non possono essere sottoposte a pegno.

ART. 24) L'esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'Organo Amministrativo, deve provvede alla redazione del bilancio nelle forme e con i criteri stabiliti dal codice civile, nonché indicare specificatamente, nelle relazioni previste dagli articoli 2428 e 2429 c.c., i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico.

L'Assemblea che approva il bilancio, delibera sulla sorte dell'avanzo netto di gestione; una volta effettuati gli accantonamenti obbligatori per legge, la residua parte degli utili netti può essere destinata, nell'ordine, a

remunerazione degli strumenti finanziari, alla rivalutazione

del capitale sociale, alla ripartizione dei ristorni tra i soci cooperatori, alla distribuzione dei dividendi ai soci nei limiti previsti dagli articoli 2514 e 2545-quinquies c.c. Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura perdite.

ART. 25) I residui attivi annuali risultanti dal bilancio saranno così destinati: a) in misura non inferiore al trenta per cento (30%), o alla diversa percentuale prevista dalla legge, al fondo di riserva legale, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento; b) nella misura del tre per cento (3%) alla costituzione e/o all'incremento di fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, ai sensi e con le modalità previste dalle leggi in materia; c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici; d) all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio, e che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; e) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nel tassativo limite massimo della variazione dell'indice nazionale generale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istituto Nazionale di statistica (Istat) per il periodo corrispondente a quello dell'esercizio in cui gli utili stessi sono stati prodotti; f) L'assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c), d) e e) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b), venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a).

Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato proporzionalmente alla quantità e qualità degli scambi mutualistici.

ART. 26) Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale dell'attività e/o transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali, e comunque nei limiti di legge.

Accertati i ristorni la società potrà deliberare (in caso di ristorni positivi) in alternativa:

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote possedute.

ORGANI SOCIALI

ART. 27) Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Collegio dei Sindaci, ove nominato o necessario.

ASSEMBLEA

ART. 28) Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale. A tal fine l'assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo nel Comune ove è posta la sede sociale. L'assemblea viene convocata dall'organo di amministrazione, con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero, a mezzo telefax, posta elettronica o altri mezzi similari idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatti pervenire ai soci al domicilio o recapito risultante dal libro dei soci.

ART. 29) Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risultasse legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

ART. 30) In mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando a essa partecipa la totalità dei soci e l'amministratore ed i sindaci, se nominati, siano presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti all'ordine del giorno.

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

ART. 31) L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea sarà presieduta dal Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, ovvero dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'assemblea nomina un segretario, anche non socio, se non precedentemente nominato, e occorrendo uno o più scrutatori.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea e accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

DIRITTO DI VOTO E QUORUM ASSEMBLEARI

ART. 32) A ciascun socio spetta un voto.

Hanno diritto di voto i soci che risultano iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare per delega scritta da altro socio;

la delega dovrà essere conservata dalla società. Ogni socio

non può rappresentare più di tre soci.

ART. 33) La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per le successive convocazioni.

La rappresentanza non può essere conferita nè ad amministratori nè ai sindaci, se nominati, nè ai dipendenti della società, nè alle società da essa controllate o che la controllano, o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste.

ART. 34) L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di più della metà dei soci, e delibera validamente a maggioranza assoluta e nei casi previsti dall'articolo 2479, II c. nn. 4 e 5, con il voto favorevole dei soci che rappresentano almeno la metà del capitale sociale.

VERBALE DELL'ASSEMBLEA.

ART. 35) Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o ricevuto da Notaio, se richiesto dalla legge.

Il verbale deve indicare la data dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno. Il verbale relativo alle deliberazioni assembleari comportanti la modifica del presente atto costitutivo deve essere redatto da Notaio.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei soci.

AMMINISTRAZIONE

ART. 36) COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE - NOMINA, CESSAZIONE E RESPONSABILITÀ DEI CONSIGLIERI.

Il Consiglio di amministrazione è composto da un numero dispari di membri compreso fra un minimo di tre ed un massimo di cinque, eletti dall'Assemblea, previa determinazione del loro numero, fra i soci iscritti da almeno tre mesi, non dipendenti della società.

Possono essere eletti anche amministratori non soci purchè la maggioranza sia costituita da soci.

I Consiglieri durano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili.

ART. 37) FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

II Consiglio di amministrazione nella sua prima seduta, nomina fra i propri componenti il Presidente della Società e il Vice Presidente, che sostituisce il Presidente in caso di impossibilità di quest'ultimo ad esercitare le proprie

competenze.

Il Consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega, a singoli Consiglieri. Non possono essere delegati i poteri in materia di redazione del bilancio di esercizio, redazione dei progetti di fusione e di scissione, convocazione dell'Assemblea, ammissione recesso ed esclusione dei soci e di decisioni che incidano sui rapporti mutualistici con i soci. Al Consigliere al quale siano affidati incarichi è riconosciuto il compenso e/o il rimborso spese nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 38) COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Consiglio di amministrazione provvede in conformità alla legge ed allo Statuto, alla gestione della Società, di cui ha l'esclusiva competenza e responsabilità, per il miglior conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale, compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano espressamente demandati, dalla legge o dal presente Statuto, all'Assemblea.

Il Consiglio di amministrazione, in particolare, oltre alle ulteriori attribuzioni previste dalla legge e da altre disposizioni del presente Statuto:

= assume i provvedimenti ad esso demandati dallo Statuto in materia di ammissione, recesso, esclusione e decesso dei soci e di liquidazione della relativa quota sociale;

= propone all'Assemblea, contestualmente alla presentazione del bilancio di esercizio, il sovrapprezzo di cui all'articolo 2528, comma 2, del Codice civile, tenendo conto delle riserve patrimoniali risultanti dallo stesso bilancio;

= predispone i Regolamenti statutari, che disciplinano i rapporti tra la Società ed i soci, ed i Regolamenti organizzativi, che disciplinano il funzionamento della Società, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

ART. 39) CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E VALIDITÀ DELLE DELIBERAZIONI.

Il Consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che lo ritenga opportuno; deve essere convocato, nei successivi quindici giorni, qualora ne sia fatta richiesta, con la indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio sindacale.

Il Consiglio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e le deliberazioni sono validamente adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri presenti.

Il Consiglio può deliberare, con il voto favorevole di tutti i Consiglieri in carica, che la presenza alle riunioni possa avvenire anche mediante mezzi di telecomunicazione; il tal caso, con la stessa deliberazione deve essere approvato il

Regolamento dei lavori consiliari che ne disciplini le

modalità di svolgimento e di verbalizzazione.

ART. 40) PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

Il Presidente del Consiglio di amministrazione e della Società è nominato dal Consiglio al quale spetta la rappresentanza della società di fronte ai terzi e in giudizio con pieni poteri di firma.

Qualora il Presidente sia impossibilitato ad adempiere alle proprie funzioni, queste sono svolte dal Vice Presidente, la cui firma fa piena prova, nei confronti dei soci e dei terzi, dell'assenza o impedimento del Presidente.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 41) L'assemblea dei soci, se lo riterrà opportuno o in caso di obbligo di legge, nominerà un revisore o il Collegio sindacale determinandone competenze e poteri, i quali dureranno in carica tre esercizi e scadranno alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito. I sindaci sono rieleggibili.

Nei casi previsti dal 2° e 3° comma dell'art. 2477, c.c., richiamato dall'art. 2543 c.c., la nomina del collegio sindacale è obbligatoria.

Nei casi in cui la nomina del collegio sindacale è obbligatoria si applicano le disposizioni in tema di società per azioni.

Il collegio sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti. L'assemblea dei soci che procede alla nomina, designerà il Presidente del Collegio Sindacale e fisserà la loro retribuzione.

In alternativa al collegio sindacale e fuori dai casi in cui esso è obbligatorio, qualora la società nomini per il controllo contabile un Revisore, questi deve essere iscritto presso il Ministero di Giustizia. Si applicano al revisore tutte le norme previste per lo stesso in materia di società per azioni. Il compenso del revisore è determinato dai soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. Qualora i soci nel procedere alla nomina non abbiano deciso diversamente, l'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data di decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato con decisione dei soci.

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE

ART. 42) Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica del presente statuto.

ART. 43) Nel caso di cui al precedente articolo, nonché verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art. 2484 cc, ovvero da altre disposizioni di legge o

del presente statuto, l'assemblea dei soci, con apposita

deliberazione da adottarsi sempre con le maggioranze previste per la modifica del presente atto costitutivo, stabilisce: - il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori; - la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli a cui spetta la rappresentanza della società;

- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 cc.

ART. 44) La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni del presente atto costitutivo. Al socio dissenziente spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487-ter cod.civ.

ART. 45) Le disposizioni sulle assemblee e sugli organi amministrativi e sul collegio sindacale si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

ART. 46) In caso di scioglimento l'intero patrimonio sociale, dedotto il capitale sociale, ed i dividendi eventualmente maturati, saranno devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

ACCORDO PROGRAMMATICO DI CONCILIAZIONE

ART. 47) I soci convengono concordemente che, qualora sorga tra di essi ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo una controversia ricompresa nell'abito delle previsioni di cui all'art. 1 del DLG n. 5 del 2003, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Detto tentativo di conciliazione sarà affidato ad un organismo di conciliazione scelto dal Presidente del Consiglio Notarile di Palermo.

CLAUSOLA COMPROMISSORIA

ART. 48) In via subordinata, le eventuali controversie che sorgessero fra i soci o fra i soci e la società, anche se promosse da amministratori e sindaci (se nominati) ovvero nei loro confronti e che abbiano per oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, saranno decise da un Collegio Arbitrale, composto di tre membri tutti nominati, entro trenta giorni dalla richiesta fatta dalla parte più diligente, dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la società, che ne nominerà anche il Presidente.

Il Collegio arbitrale, così nominato, deciderà e opererà ai sensi di legge.

NORME FINALI

ART. 49) Per quanto non previsto si applicano le norme di cui
alla legge 8 novembre 1991 n. 381 e ove compatibili le norme
codice civile, come disposto dall'art. 2520 c.c.
F.to Gaetano Baiamonte - Maria Margherita Baiamonte - Canale
Daniela - Gloria Grimaldi Notaio

17 di 17